

# COMUNE DI GRADISCA D'ISONZO (GO)

AREA SERVIZI VIGILANZA E CUSTODIA

SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

tel. 0481.960719 - fax. 0481.960622 - PEC: [comune.gradiscadisonzo@certgov.fvg.it](mailto:comune.gradiscadisonzo@certgov.fvg.it) –  
mail: [polizia.locale@comune.gradiscadisonzo.go.it](mailto:polizia.locale@comune.gradiscadisonzo.go.it)

Prot. n.

Gradisca d'Isonzo, 27.04.2020

**OGGETTO: Ordinanza n. 19//2020, REVOCA PARZIALE DELLE PRECEDENTI ORDINANZE N. 11/2020, 13/2020 e 18/2020 – RIAPERTURA DEL CIMITERO COMUNALE CON PRESCRIZIONI.**

## IL SINDACO AUTORITA' SANITARIA LOCALE

RICHIAMATE le proprie precedenti ordinanze

- n. 11/2020 del 20.03.2020 con la quale veniva disposta fino al 3 aprile la chiusura del cimitero comunale di via dei Campi con conseguente interdizione al pubblico, la chiusura della piastra di basket esterna al Palazimolo e l'interdizione all'utilizzo delle attrezzature ludiche installate all'interno dei parchi pubblici cittadini;
- n. 13/2020 del 03.04.2020 con la quale i disposti di cui all'ordinanza n. 11/2020 venivano prorogati fino al 13.04.2020;
- ordinanza n. 18/2020 del 16.04.2020 con la quale la suddetta ordinanza veniva prorogata fino al 03 maggio 2020;

CONSIDERATO che appare ragionevole rivalutare le proprie precedenti determinazioni tenendo conto del diverso scenario normativo costituito da

- ORDINANZA N. 11/PC del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la quale tra l'altro prevede la possibilità di poter fare attività motoria all'interno del proprio territorio comunale di residenza, fermo restando l'obbligo di indossare protezione idonea per naso e bocca e del distanziamento sociale;
- DPCM del 10.04.2020 che di fatto liberalizzava la vendita di tutti i prodotti del settore agricolo, tra i quali risulta inserita la filiera dei fiori e delle piante;
- ORDINANZA n. 10/PC dd. 13.04.2020 del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia che ammetteva l'attività di manutenzione del verde su aree pubbliche e private ivi comprese quelle in concessione (es: concessioni cimiteriali)

VALUTATO che in vista delle riaperture riferite alla fase 2 disposte con DPCM 26.04.2020 ed in considerazione del luogo aperto e particolarmente vasto in cui si va ad intervenire risulta ragionevole poter prevedere la riapertura anticipata e graduale del cimitero comunale, impedendo il formarsi di assembramenti a mezzo di accesso limitato e contingentato stabilito in base alla disponibilità delle risorse utili a garantire tali vincoli;

RITENUTO pertanto di poter revocare i disposti di cui alle proprie precedenti ordinanze come sopra richiamato, per la sola parte riferita alla chiusura del cimitero, disponendone la riapertura da assoggettare a stringenti modalità di accesso che tengano conto dei sussistenti obblighi di distanziamento sociale, come di seguito descritte:

apertura solo pedonale e divieto di ingresso con veicoli;  
apertura nelle seguenti date ed orari:

MERCOLEDI' 29 APRILE dalle 08.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00  
GIOVEDI 30 APRILE dalle 08.00 alle 13.00  
VENERDI' 01 MAGGIO dalle 08.00 alle 13.00  
SABATO 02 MAGGIO dalle 08.00 alle 13.00  
DOMENICA 02 MAGGIO CHIUSO

IN CASO DI FUNERALI LE SUDDETTE APERTURE DOVRANNO ESSERE SOSPESSE E IL CIMITERO RESTERA' CHIUSO PER TUTTO IL PERDURARE DELLE OPERAZIONI DI TUMULAZIONE/INUMAZIONE DEL FERETRO;

INGRESSO CONTINGENTATO A MEZZO DELLE SEGUENTI MODALITÀ DI ACCESSO:  
PRIMO INGRESSO: accesso per la visita di non più di 40 tombe/loculi con un massimo di 2 persone per famiglia ed un massimo di 80 persone;  
INGRESSI SUCCESSIVI: un ingresso di max 2 persone per ogni uscita  
ULTIMO INGRESSO: 15 minuti prima della chiusura oraria sopra indicata

Fermo ed impregiudicato il precipuo divieto di assembramento e obbligo di distanziamento sociale

**Visto** l'art. 50 e 54 del Decreto legislativo n. 267/2000

allo scopo di evitare l'ulteriore diffondersi del Covid 19 sul territorio comunale

#### ORDINA

LA REVOCA FINO AL 03 MAGGIO COMPRESO delle disposizioni contenute nella propria precedente ordinanza n. 11/2020 dd. 20.03.2020, già prorogate con propria precedente ordinanza n. 13/2020 del 03.04.2020, successivamente prorogate fino al 03 maggio con propria precedente ordinanza n. 18/2020 del 16.04.2020– riferite alla sola parte inerente la chiusura del cimitero comunale di Via dei Campi.

#### DISPONE

1. La riapertura del cimitero nelle seguenti date ed orari:

MERCOLEDI' 29 APRILE dalle 08.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00  
GIOVEDI 30 APRILE dalle 08.00 alle 13.00  
VENERDI' 01 MAGGIO dalle 08.00 alle 13.00  
SABATO 02 MAGGIO dalle 08.00 alle 13.00  
DOMENICA 02 MAGGIO CHIUSO

IN CASO DI FUNERALI LE SUDDETTE APERTURE DOVRANNO ESSERE SOSPESSE E IL CIMITERO RESTERA' CHIUSO PER TUTTO IL PERDURARE DELLE OPERAZIONI DI TUMULAZIONE/INUMAZIONE DEL FERETRO;

2. L'accesso dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni di contingentamento:

PRIMO INGRESSO: accesso per la visita di non più di 40 tombe/loculi con un massimo di 2 persone per famiglia ed un massimo di 80 persone;

INGRESSI SUCCESSIVI: un ingresso di max 2 persone per ogni uscita

ULTIMO INGRESSO: 15 minuti prima della chiusura oraria sopra indicata.

3. Obbligo di ingresso facendo uso di sistema di protezione per naso e bocca oltre che di guanti monouso.
4. Eventuali violazioni ai disposti di cui alla presente ordinanza saranno sanzionati con le medesime modalità indicate dall'art. 4 del DL19/2020
5. Il servizio di polizia locale, coadiuvato da personale della Protezione Civile è incaricato dell'esecuzione e della vigilanza di cui finora disposto.

La presente ordinanza, previa pubblicazione di rito dovrà essere resa nota al pubblico tramite i consueti canali di divulgazione e trasmessa a

Prefettura di Gorizia;

Questura di Gorizia;

Comando dei Carabinieri di Gradisca d'Isonzo;

Comando Provinciale della Guardia di Finanza;

Polizia Locale di Gradisca d'Isonzo

Si comunica che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi del D.Lgs. 2 febbraio 2010, n.104 oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.

IL SINDACO  
AUTORITA' SANITARIA LOCALE  
Dott.ssa Linda Tomasinsig

